TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXVIII - N.1/2018

La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.
Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

Vorremo ritornare in Centro ..... pag. 3

Giudice di Pace di Lecco ..... " 4

Riflessioni sulla Professione ..... " 5

La crisi dell'avvocatura: becchini o locandieri? ..... " 6

Damnatio memoriae: sanzione infamante o diritto all'oblio? " 8

Legge di bilancio 2018: novità per gli avvocati ..... " 9

Intensità dell'ansia nel reato di atti persecutori ..... " 10

Cos'è Rimasto? ..... " 10

Giurisprudenza deontologica ..... " 13

Divieto biennale di assumere incarichi contro ex clienti ... " 14

Cerco offro..... " 16

In giro per mostre ..... " 17

TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Vorremmo ritornare in Centro

Cari Colleghi,

la torre di ampliamento del tribunale di via Cornelio è pressoché ultimata. Tra non molto verrà effettuato il collaudo che precede la consegna dell opera al committente.

Per questo, recentemente, sulla stampa locale diversi soggetti hanno proposto di non lasciare inutilizzata e vuota la nuova torre durante i lavori di ristrutturazione del "vecchio tribunale" (il palazzo del Cereghini), che richiederanno qualche anno.

Il timore giustificato è quello di lasciare la torre in stato di abbandono, col rischio che possa subire danni o essere oggetto di indesiderate e abusive occupazioni.

Sulla stampa si è ipotizzato l ingresso di uffici amministrativi dei Vigili del Fuoco, in attesa della realizzazione della nuova sede o addirittura degli uffici comunali, ormai un po alla stretta nei locali del municipio.

Il nostro ordine ritiene invece che sia importante dare fin d ora evidenza pubblica della reale e giuridica destinazione dell intero complesso immobiliare, che dovrà essere restituito alla città di Lecco quale sede definitiva degli uffici giudiziari.

Prima di rendere pubblica la posizione dell ordine su questo delicato tema, abbiamo ritenuto opportuno informare i colleghi e discutere con loro vari aspetti della vicenda. Cosi , la mattina del 31 gennaio scorso, diversi colleghi hanno partecipato attivamente all incontro tenuto in un aula del tribunale, all esito del quale e emersa in modo netto la comune volontà di rendersi immediatamente disponibili a trasferire nella nuova torre la sede del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, con gli uffici amministrativi e con l Organismo di mediazione forense (senza spostare, tuttavia, la parte di segreteria affidata alla signora Laura, con la biblioteca e il servizio copie, siccome funzionale all attività di udienza dei colleghi).

La destinazione nella torre sarebbe comunque temporanea, poiché a opere ultimate il nostro ordine dovrebbe in realtà insediarsi in un ala del palazzo originario.

Per ora il Comune di Lecco è apparso favorevolmente orientato alla soluzione prospettata, anche se sarà necessario approfondire diversi temi, piuttosto complessi, relativi alle condizioni e alle formalità dell auspicato trasferimento, tenuto conto dei molteplici aspetti organizzativi, burocratici, economici, e giuridici connessi al trasferimento. Da qualche anno, per giunta, i costi anche ordinari per l edilizia giudiziaria non sono più di competenza comunale, bensì direttamente ministeriale, tramite il controllo della Corte d'Appello.

D'altronde, la storia del tribunale di Lecco è peculiare, poiché la sua costruzione , come molti sanno, avvenne negli anni Trenta a seguito di una sottoscrizione pubblica, alla quale parteciparono in modo determinante proprio gli avvocati lecchesi, che promossero tale iniziativa dimostrando grande generosità e un non comune senso civico. L immobile, progettato dal noto architetto Cereghini, una volta realizzato fu donato al Comune di Lecco per essere destinato all edilizia giudiziaria.

Il legame degli avvocati lecchesi con il vecchio tribunale è quindi ancora oggi particolarmente forte e altrettanto risoluta è la nostra volontà di conservare lo spirito di chi ci precedette, adoperandoci per dare quanto prima possibile a quella sede, ammodernata e ampliata, una nuova vita, al centro della città e della vita pubblica.

Antonio Corti

Giudice di Pace di Lecco
Decreto di Rigetto dei D.I. per Incompetenza

È opportuno, oltre che utile, portare a conoscenza dei Colleghi la circostanza che il Giudice di Pace di Lecco, Dr. Guido Alberto Bagalà, non condivide l'orientamento espresso dal Tribunale di Lecco in ordine alla competenza del Giudice di Pace per l'emissione di decreti ingiuntivi relativi a canoni di locazione ed accessori riferiti a somme inferiori a € 5.000,00.

Il Giudice di Pace ritiene al contrario, condivisibile il diverso orientamento seguito dei Tribunali di Monza e di Milano.

Per completezza riportiamo un decreto di rigetto del ricorso depositato

N.R.G. /2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCO

Il Giudice di Pace Dott. Guido Alberto Bagalà

letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositati da

osservato che

tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del Giudice di Pace perché a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore con la conseguente abrogazione dell'articolo 8 cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del Tribunale

con la soppressione infatti dell'ufficio del pretore e l'istituzione del Giudice unico di primo grado avvenuta con decorrenza 2 giugno 1999 in forza del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 le causa relative a rapporti di locazione di immobili urbani rientranti a suo tempo (dal 30 aprile 1995) nella competenza funzionale del pretore ai sensi del previgente art. 8 2 comma n. 3 cod. proc. civ. sono state trasferite integralmente ed a prescindere quindi dal loro valore nella competenza del Tribunale in quanto con l'articolo 1 del sopramenzionato decreto è stato disposto che, soppresso dall'articolo 49 l'ufficio del pretore, le relative competenze sono state trasferite al Tribunale ordinario salvo diversa previsione da parte del decreto stesso

pertanto l'eccezione alla regola del trasferimento al Tribunale delle competenze un tempo pretorili dovrebbe rinvenirsi ed in maniera espressa nel provvedimento normativo nel senso che solo il legislatore avrebbe potuto prevedere l'attribuzione di una determinata competenza già del pretore ad un Giudice diverso dal Tribunale

nessuna disposizione al contrario contempla l'attribuzione al Giudice di Pace di una competenza specifica in ordine alle controversie locatizie

nessuna rilevanza può avere in ordine alla competenza sul decreto ingiuntivo richiesto la sentenza delle Sezioni Unite n. 21582 del 19.10.2011 richiamata dalla difesa della parte ricorrente

in primo luogo perché la richiamata sentenza ha dichiarato la competenza per valore del Giudice di Pace soltanto in ordine alla causa di risarcimento del danno riguardanti beni immobili e non in ordine alla diversa questione, qual è quella di cui si discute, relativa all'inadempimento di obbligazioni nascenti dal contratto di locazione

in secondo luogo perché, anche se così fosse, ci troveremmo di fronte non ad un'interpretazione seppure estensiva del dato normativo ma ad una vera e propria modifica dello stesso evidentemente preclusa al magistrato

peraltro l'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione in ordine all'affermata competenza per materia del Tribunale (vedi Cass. Civ. sez. III, n. 2143/2006) è stato ripreso e condiviso dalla giurisprudenza di merito successiva e recente (cfr. Trib. Reggio Emilia, sez. II, 26.2.2015; Trib. Roma sez. VI, 14.1.2016; Trib. Pordenone, 6.10.2016; Trib. Ascoli Piceno, sez. I, 6.2.2017)

PTM

ritenuta la propria incompetenza per materia (essendo competente il Tribunale)

rigetta il ricorso

Lecco, 1 dicembre 2017

IL GIUDICE DI PACE

Riflessioni sulla Professione

Caro Direttore,
torno finalmente a scrivere sulle pagine della Nostra Toga, dopo un lungo periodo di assenze - non sono mancate le idee ma ahimè il tempo per scrivere.

Per il mio ritorno su queste pagine, con un impegno che spero possa proseguire mantenersi costante, accantono le disquisizioni di filosofia del diritto che hanno caratterizzato spesso i miei interventi per concentrarmi un po' più sul concreto, con considerazioni sulla professione che spero possano rappresentare l'inizio di una discussione su queste pagine.

Il mio punto di vista è quello del giovane avvocato, da 5 anni con la toga sulle spalle, che in proprio cerca di svolgere nel migliore dei modi un lavoro nobile, di cui avverte sempre più l'importanza e le responsabilità che portare la toga comporta.

Il mercato del lavoro è cambiato e il cambiamento ha inevitabilmente investito anche le professioni, che si sono dovute adeguare e mettere al passo coi tempi.

L'italiano medio è per sua natura litigioso e, volendo, il contenzioso non manca.
E tuttavia, credo si debba discernere e selezionare con molta attenzione le richieste numerose dei clienti. Proprio la particolare natura del nostro lavoro, gli obblighi di informazione che lo connotano e in un certo qual senso di protezione, impongono all'avvocato di selezionare il contenzioso, vagliarlo attentamente, suggerire quando è il caso di percorrere altre vie stragiudiziali o addirittura convincere il cliente che ha torto e l'ordinamento non riconosce come meritevoli le sue pretese. E' anche finita, immagino condividerà, l'epoca del dum pendet rendet , mantenere in essere il contenzioso perchè così maturano competenze professionali. I costi del processo sono importanti e gravosi per il cliente e a fronte anche solo di una minima incertezza sull'esito del processo, mi sembra doveroso consigliare altre strade. Lo stesso ordinamento, del resto, offre sempre più strumenti deflattivi alcuni dei quali - devo dire - molto efficaci.

L'italiano medio oltre che litigioso è sempre più diffidente e lo è diventato anche verso l'avvocato. Oggi è sempre più difficile conquistarsi la fiducia del cliente e soprattutto mantenerla. "Il cliente è il tuo peggior nemico" mi dicevano ai tempi della pratica. Non è facile guadagnarsi la sua fiducia ma nel corso del tempo ho capito che la chiarezza, la trasparenza, l'onestà e soprattutto la competenza premiano.

La competenza è quella che paga più di tutti. Nel mare magnum dei diritti, vince l'avvocato specializzato, quello che sa offrire un servizio di qualità in una determinata materia. In questi brevi 5 anni ho capito che non si può essere tuttologi e si fa fatica fare tutto e soprattutto bene. Per quel che mi riguarda, ho incontrato sul mio percorso professionale il diritto fallimentare e ne ho fatto la mia specializzazione. Mi rendo conto che già solo in un ambito ben delimitato è difficile coprire tutto lo scibile: bisogna sempre studiare, aggiornarsi, porsi problemi.

La formazione, dunque, non deve essere vista come un mero onere ma come opportunità, di crescita e apprendimento. Occasione per migliorarsi e per offrire un servizio sempre più di qualità al cliente.

Solo chi non lavora non sbaglia. Negli anni ho capito che l'errore è sempre dietro l'angolo e che ahinoi non siamo infallibili. Ovviamente, ci si deve mettere un certo grado di diligenza ma siamo umani e può capitare di sbagliare, specie quando si maneggiano norme complesse. Anche in questo caso, paga a mio avviso la trasparenza verso il cliente e l'impegno a trovare soluzioni per porre rimedio ai propri errori.

L'importanza del confronto coi colleghi: sempre di più mi rendo conto di quanto un confronto continuo e costante coi colleghi sia di conforto specie per chi come me non è inserito all'interno di una realtà associata ma è solo nel suo percorso professionale. Auspico l'intensificazione dei momenti di confronti. In ciò plaudo alle iniziative promosse dal Tribunale per far dialogare tra loro gli Amministratori di Sostegno, i Custodi Giudizari.
Auspico l'intensificazione delle attività dei Civilisti associati in una Camera Civile e dei Penalisti della Camera Penale e del Lapec. Auspico momenti di confronto per noi Giovani Avvocati.

Nel mio lavoro ultimamente ho vissuto anche momenti di tensione, devo ammettere, che ogni tanto mi tolgono la serenità necessaria per lavorare. L'amore per questo lavoro tuttavia mi spinge ogni giorno a fare di più e farmi scivolare addosso i fastidi.

Le questioni da affrontare e discutere in merito ai cambiamenti della nostra professione sono parecchie e questa lettera aperta vuole essere solo una introduzione al tema.

Spero che qualche Collega voglia cogliere l'occasione per replicare e aprire un confronto sulla professione che cambia, magari anche con un esame di qualche specifica questione.

Grazie per l'attenzione e a presto... sempre su queste pagine e, ovviamente, dal vivo alla prima occasione utile.

EDOARDO COLZANI

La crisi dell'avvocatura: becchini o locandieri?

Il Direttore, negli editoriali degli ultimi due numeri di *Toga*, ha trattato della crisi dell'avvocatura, sollecitando i lettori ad intervenire. Giacchè diversi miei articoli su questa rivista hanno trattato l'argomento proverò a sintetizzare le mie opinioni.

Numero chiuso

Non so se la mancata adozione del numero chiuso nelle università sia dovuta alla resistenza interna degli atenei (i docenti?) o a quella esterna degli studenti. Ritengo, però, che la sua introduzione potrebbe calmierare, ma di poco, l'ingresso indiscriminato nella professione di schiere di avvocati senza avvenire. Essere avvocato, come essere medico, ingegnere o filosofo non è, ovviamente, una missione, ma esige una predisposizione, un'inclinazione e, direi, una certa passione. Tanti anni fa proprio un grande avvocato di Lecco, Angelo Bonaiti, mi diceva che lui si svegliava ancora di notte quando doveva risolvere qualche difficile situazione di un cliente. I nostri giovani colleghi dovrebbero chiedersi se capita anche a loro di svegliarsi di notte oppressi dal pensiero di non riuscire a risolvere una questione delicata che pregiudichi l'esistenza o il patrimonio di un loro cliente (anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato). Solo in tal caso saprebbero per certo di non aver sbagliato carriera. Qualcuno, a questo punto, mi potrebbe replicare che lui si sveglia di notte perché non sa come pagare la segretaria o l'affitto o i contributi alla Cassa forense. Ebbene in tal caso dovrei ribadire che un professionista non può ridursi a guadagnare meno di un operaio. C'è qualcosa di sbagliato in questa proletarizzazione della professione, che i giovani non possono accettare supinamente, e il numero chiuso lo devono adottare loro non iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza se, oltre a non avere la ‚vocazione', non sanno come si gestisce un'attività autonoma. Altrimenti è meglio cercare un posto da ‚becchino' come il collega di Verona o cimentarsi in un'attività commerciale come quello di Milano.

Cassa di previdenza

E' certo che se ci si sveglia di notte con l'incubo di non poter pagare i contributi alla Cassa non solo nel sistema c'è qualcosa che non funziona, ma c'è un approccio sbagliato alla professione. Quanto si versa alla Cassa copre le spalle agli avvocati per il futuro. E la contribuzione, specie con tutte le agevolazioni (riduzioni e rateazioni) introdotte negli ultimi anni, è strettamente calcolata su quanto poi si riceverà. Anzi. Siccome i contributi sono determinati tenendo conto della speranza di vita media degli italiani (circa 80 anni per i maschi e 85 per le femmine) mentre quella degli avvocati è maggiore, riceveranno molto di più di quello che verseranno secondo i calcoli attuariali adottati dalla Cassa. A meno che i colleghi (mi si passi la battutaccia) abbiano la dabbenaggine di abbandonare in anticipo questa valle di lacrime. E non evadano il fisco. Perché gli alti redditi (almeno sino al tetto pensionabile) garantiscono una pensione decorosa e una vecchiaia abbastanza serena.

Che l'obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli albi sia stato introdotto per sfoltirli non lo posso escludere. Ma è certamente più conveniente versare il 15 % sui propri redditi alla Cassa che il 26% alla gestione separata dell'INPS.

Società professionali con soci di capitale

Perché no? L'unica obiezione importante alla loro introduzione è stata superata dall'ultima legge di bilancio che ha stabilito che tutti i proventi delle STP devono essere sottoposti al contributo previdenziale soggettivo da versarsi a Cassa forense.

Poter contare su un apporto di capitali consentirebbe di poter organizzare studi legali di dimensioni tali da soddisfare le esigenze di tanti clienti, senza dover rinunciare ai mandati se non si si è in grado di assisterli „nel penale, nel civile, nell'amministrativo, nel tributario o nelle cause di lavoro e nella contrattualistica". In un convegno a Bruxelles (una ventina di anni fa) un avvocato inglese ci diceva che quando un cliente entra in uno studio legale non deve più uscirne: tutte le sue necessità legate al diritto devono trovare una risposta adeguata. E come si fa a soddisfarlo se la struttura dello studio è minima?

Si obbietta che il socio di capitale potrebbe compromettere l'indipendenza di giudizio dell'avvocato. E' un'obiezione ipocrita. Il cliente banca o assicurazione o grande impresa, che per uno studio di piccole o medie dimensioni diventa determinante per la sua stessa sopravvivenza, condiziona molto di più che non un socio di capitale per uno studio con decine di legali e di impiegati. Nel primo caso si

cadrebbe nel condizionamento della monocommittenza, mentre nel secondo le dimensioni dello studio potrebbero resistere a qualsiasi pressione.

Senza contare che il socio di capitale sarà sempre un socio minoritario e la società deve essere governata dagli avvocati.

O forse qualcuno pensa che sia meglio piccoli, con possibilità di evadere le tasse, che grandi e meno liberi di gestire entrate e uscite?

Obbligo del POS

Con l'introduzione (obbligatoria) del POS (Point Of Sale, lett. „punto di vendita") negli studi legali, la finalità anti-evasione risulta evidente. Non sono un seguace dell'ex ministro Visco, che sosteneva che pagare le tasse è bello. Piuttosto condivido il pensiero di Einaudi che sul Corriere della Sera di tanti anni fa scriveva: *„Che i contribuenti combattano una diuturna battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno, quali sono, vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco". Ma concludeva: „E' nobile intendimento...impedire che alcuno si sottragga al suo debito tributario, in quanto la frode degli uni, immiserendo l'erario, lo costringe a gravare la mano su quelli che frodare non possono. Ma d'altro canto non è male che il tentativo della Finanza di costringere tutti a pagare le altissime aliquote italiane incontri una vivace resistenza nei privati. Se questi si acquetassero, e pagassero senza fiatare, anche la Finanza si adagerebbe sulle quote, paga dei guadagnati allori".*

Occorre solo aggiungere che l'evasione fiscale di un avvocato pregiudica anche gli equilibri previdenziali a danno dei colleghi. Tanto che il comportamento evasivo viene punito dal nostro codice deontologico.

Ma, c'è un ma. I costi che le banche impongono per l'installazione e l'uso del POS non sono indifferenti e in un momento di grave crisi delle professioni non sarebbe male che le nostre istituzioni contrattassero con le banche condizioni di favore.

Vado oltre: perché non si chiede al Parlamento di emanare una legge che consenta la detrazione fiscale dei costi del POS? Non la detrazione dai costi dell'attività, che già c'è, ma proprio la detrazione dalle imposte da pagare: se devo pagare un'Irpef di € 1000 e il costo del POS è € 100, verserò allo Stato € 900. La maggior tracciabilità degli incassi professionali (ma potrebbe valere per tutte le categorie obbligate a tenere il POS) consentirebbe un cospicuo risparmio sugli accertamenti. Risparmio che, a mio avviso, coprirebbe ampiamente la detrazione concessa.

Preventivi

L'obbligo di rilasciare al cliente un preventivo scritto e circostanziato per l'attività da svolgere è forse il problema più difficile da risolvere. Il pessimo funzionamento della nostra macchina giudiziaria non consente previsioni attendibili sugli esiti (vedi il mio articolo „Calcolabilità e soggettività" su *Toga* n. 3/2017) e, soprattutto, sulla durata dei processi. E' del tutto evidente che se è abbastanza agevole prevedere i costi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la fase istruttoria si potrebbero presentare notevoli inconvenienti, derivati dalla impossibilità di prevedere, ad esempio, quali saranno le istanze istruttorie delle controparti o il numero delle udienze di prova.

Ma non credo che sia un ostacolo insormontabile se ci si riferisse alle tabelle parametriche, prevedendo un costo variabile a seconda dell'attività posta in essere (ad esempio prevedere l'applicazione del parametro più basso per un'attività contenuta in un certo numero di udienze e quello gradualmente più alto in ragione dell'assistenza a più udienze o alla necessità di assistere a sopralluoghi ecc.).

Il problema si allaccia, almeno in via di possibilità, a quello che segue e che determina la più grave conseguenza della difficile previdibilità dell'esito delle controversie.

Le aggressioni

E' un fenomeno ancora sporadico, ma che si sta manifestando sempre più frequentemente. Ed è un fenomeno difficile da prevedere e combattere. Più da combattere che da prevedere. Perché sembra strano che nella maggioranza dei casi, non ci siano stati segnali prodromici alle aggressioni. L'esperienza ci dovrebbe insegnare se un cliente ha un grado di aggressività alto. In tal caso la prudenza non è mai troppa e si possono adottare misure preventive per evitare danni irreparabili; dall'evitare di intrattenere il cliente da soli alla rinuncia al mandato.

Certo è che l'avvocato può far poco di fronte ad un episodio come quello di meno di due anni fa a Milano dove Claudio Giardiello è entrato armato nel palazzo di giustizia ed ha ucciso tre persone: il giudice fallimentare Fernando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani, che era teste nel processo, e Giorgio Erba, coimputato del killer.

C'è solo da augurarsi di non trovarsi mai di fronte a una situazione simile.

Altrimenti è senz'altro meglio scegliere di fare i becchini o i locandieri.

CARLO DOLCI

Damnatio memoriae: sanzione infamante o diritto all'oblio?

1. Nell'epoca di *Internet*, è attuale il problema, oggetto di vivo dibattito dottrinale e anche giudiziario -anglosassone, ma anche interno- relativo al diritto del cittadino di vedere interrotta la divulgazione, nel sistema mediatico, di notizie in qualche modo pregiudizievoli, quale corollario del diritto alla riservatezza e alla *privacy*, in contrapposizione all'opposta esigenza del "diritto di cronaca" e della funzione giornalistica, sancita dall'art. 137 del Decreto Legislativo 196/2003.
   Un'esigenza particolarmente sentita, a causa della possibilità di una incontrollata diffusione dei dati relativi alla sfera personale di un soggetto attraverso la indicizzazione di una pagina *web*.
   Da qui, le crescenti istanze, per il cittadino pregiudicato dalle informazioni che incidono sulla sfera personale, con tutela anche di rango costituzionale, di ottenere un *diritto all'oblio*, cioè la definitiva cancellazione di ogni riferimento alla propria persona, soprattutto se in riferimento ad un accadimento, particolarmente lontano nel tempo, inidoneo a rientrare fra le notizie di interesse sociale o generale: la richiesta, cioè, di una morte civile, almeno su i*nternet* e sui *social network*.

2. Seppure con presupposti e finalità differenti, il tema era già stato affrontato nel diritto romano: mi riferisco, in particolare, ad una delle sanzioni più efficaci nel sistema giuridico di età repubblicana, la *"damnatio memoriae"*, letteralmente condanna della memoria, che comportava, per il cittadino che ne subiva gli effetti, la totale eliminazione della memoria e addirittura l'abolizione del nome *(abolitio nominis)*, che impediva la trasmissione del *prenonem* agli eredi, nonché la distruzione o la revoca degli atti compiuti in vita *(rescissio actorum)*.
   La pena era riservata ai traditori e ai nemici di Roma *(hostits publicus)* e del suo Senato, cioè a coloro che erano considerati tali sotto il profilo politico.

3. In età imperiale, le modalità di applicazione della pena subirono un'involuzione degenerativa, poiché la sanzione venne applicata anche dopo la morte del soggetto condannato, specialmente nei confronti degli imperatori precedentemente in carica, cui il soggetto che irrogava la pena era succeduto.
   Dalla *damnatio memoriae* discendeva, oltre alla pronuncia di indegnità, una serie di conseguenze infamanti, come quella con cui si stabiliva di fare trascinare il corpo del *damnatus* per la città, poichè ormai non più degno di toccare il suolo romano.
   Analogamente era vietata una sepoltura dignitosa, come pure la possibilità, per i parenti, anche prossimi, di mantenere il lutto.
   Il nome del condannato era cancellato dalle iscrizioni imperiali, come pure erano distrutte le statue e i templi eretti in suo onore: l'esposizione dell'immagine del *damnatus* era vietata nei funerali e nell'atrio familiare, a conferma della prassi, di epoca molto più antica, di coprire il volto del condannato, ormai estranei alla collettività perché indegni, prima dell'esecuzione della pena capitale.

4. Si trattava, a ben vedere di uno strumento di lotta politica più che di un istituto con implicazioni di carattere giuridico, come dimostra la possibilità di documentate riabilitazioni che addirittura coincidevano, specialmente nell'età dei Severi, con la consacrazione del condannato e con la riviviscenza del valore giuridico degli atti rescissi.

5. Il rigore della disciplina romana della *damnatio memoriae*, dunque, può assurgere a utile strumento di conoscenza di fronte alla urgente necessità *-de iure condendo-* di sancire il *diritto all'oblio*, una sorta di "morte civile" per il cittadino moderno, vittima della memorizzazione all'infinito delle informazioni, divenute prive del requisito della attualità e dell'esigenza di tutela dell'interesse collettivo.

Federico Pergami

Legge di bilancio 2018: novità per gli avvocati

Le novità per gli avvocati
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018 in vigore dal 1 gennaio) ha introdotto alcune novità di rilievo per gli avvocati.

Società tra avvocati
Le società disciplinate dall'art. 4-bis (Esercizio della professione forense in forma societaria) della legge professionale sono tenute a:

a) inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati";
b) applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che, con proprio regolamento (da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge 205/17), provvederà a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili.

Equo compenso
Sono state apportate alcune modifiche all'art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie) della legge professionale, recentemente introdotto dal d.l. 148/2017 conv. Con mod. nella legge 178/2017;

a) è stata modificata la definizione di quo compenso, considerato ora tale quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri (nella originaria versione della norma era indicata la formula "tenuto conto dei parametri") previsti dal d.m. 55/2014;
b) le clausole indicate al c. 5 dell'art. 13-bis sono sempre considerate vessatorie, a prescindere dal fatto che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione (possibilità abrogata dalla legge di bilancio);
c) è stato eliminato il termine di 24 mesi per la proposta dell'azione diretta alla dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie.

Albo Cassazionisti – proroga iscrizione
Con la proroga di un ulteriore anno della norma transitoria è stato previsto che potranno iscriversi nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 22 legge professionale) anche coloro che matureranno i requisiti secondo la previgente normativa entro il 2 febbraio 2019.

Esame di abilitazione 2018 – materie orali
E' stata modificata la formulazione delle materie "diritto comunitario e internazionale privato", ora indicate nel seguente modo: "diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato".

Maternità e gravidanza – legittimo impedimento
Con la modifica degli articoli 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e 420-ter del codice di procedura penale è stata introdotta la previsione del legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e maternità.

Intensità dell'ansia nel reato di atti persecutori

La recentissima decisione del Supremo Consesso n. 14462 del 24 marzo 2017 ha avuto modo di soffermarsi su un importante elemento del reato previsto dall'art. 612 bis c.-p.. Come in altre occasioni affermato per l'ipotizzabilità penale del reato de quo è necessario che la vittima in conseguenza delle molestie subìte abbia avuto una modifica importante e significativa del proprio stato psicologico. In altri termini lo stalking, per essere reputato rilevante da punto di vista penale, deve determinare nella persona offesa, un'alterazione psicologica, tale da arrecarle uno stato d'ansia e un, timore per la propria incolumità e/o a quella delle persone alla medesima, affettivamente vicine, che impongono una alterazione delle abitudini di vita quotidiana. La citata decisione, dopo aver tratto spunto dalla natura plurioffensiva di questo reato, ha affermato che le condotte, reiterate nel tempo, volte a ledere la capacità della persona offesa di autodeterminarsi in relazione agli insorti stati psicologici, devono avere un tale grado di intensità, da doversi distinguere da altri reati e condotte affini. Se, quindi, i comportamenti del reo, che astrattamente possono essere ricon-dotti nella predetta fattispecie delittuosa, non hanno generato il tipo evento ivi previsti, lo stalking non può essere contestato, in quanto non configurabile.

Ovviamente, suggeriscono gli Ermellini, nell'ipotesi in cui non si configuri il reato di atti persecutori, potranno ravvisarsi altri e diversi affini comportamenti delittuosi, quali quelli sussumibili nel delitto di minacce, di molestie o disturbo delle persone, meno gravi rispetto al reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Con la, qui analizzata, sentenza della Cassazione si è dato atto della correttezza del ragionamento adottato dal Giudice di primo grado, che aveva escluso, appunto, la rilevanza penale del comportamento dell'ex convivente ai fini dell'articolo 612 bis c.p. in quanto la vittima non aveva evidenziato i sintomi psicologici di intensità peculiare del reato di atti persecutori. Però, ha giustamente riscontrato che i comportamenti adottati dal convivente erano, comunque, di rilevanza penale tanto da essere qualificabili come ingiuria e danneggiamento. Pertanto al fine di poter contestare e qualificare, quali atti persecutori, comportamenti di tal fatta, occorre che gli atti realizzati, minatori o minacciosi, siano idonei a ledere e influire in modo significativo sulla capacità di autodeterminazione anche psicologica della vittima, ma è necessario altresì che queste condotte abbiano un tale grado di intensità nella loro reiterazione, da suscitare nella vittima l'evento passivo previsto e contemplato nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p..

LUIGI TANCREDI

Cos'è rimasto?

Un accenno presente nell'articolo di Enrico Rigamonti, pubblicato sul precedente numero (3/2017) di Toga Lecchese, ravviva in me il disagio dinanzi alla visione di una avvocatura penale che, salvo poche eccezioni individuali, non è riuscita e non riesce a "smarcarsi" da un modello stantio e inadeguato; un modello che contribuisce alla deriva negativa in cui la "nobile" (!?) professione sembra inesorabilmente incanalata. Eppure c'è stato oltre un decennio, fra i primi anni '90 del "millennio" passato e l'inizio di questo preoccupante terzo millennio, in cui nella avvocatura penale si sprigionò il fuoco di una fortissima voglia di rinnovamento di quel modello che veniva, da molte parti, avvertito come non più (e, forse, mai) adeguato allo svolgimento dei propri compiti. In quel periodo, avvocati interessati al mondo della difesa penale (purtroppo un numero modesto, rispetto al complesso della avvocatura italiana), ha avvertito l'esigenza di rivedere la figura ideale e operativa del difensore, i suoi doveri, l'orizzonte delle sue reali potenzialità, organizzando convegni e dibattiti in tutta Italia, per cercare di capire come rivedere il compito dell'avvocato difensore. Questa vasta attenzione al tema di un avvocato "nuovo", fu suscitata, con forte originalità e convinzione, da Eraldo Stefani di Firenze, attraverso i suoi primi testi, editi da Giuffré (1991- **Le investigazioni private nella pratica penale** -in cui, quasi con preveggenza, addirittura anticipava l'avvento di quella che sarebbe poi stata la legge sulle indagini del difensore; 1993 - **La difesa del colpevole e del non colpevole** - in cui sosteneva, venendo, da alcuni, tacciato di "eresia", l'esigenza di due diverse modalità di approccio difensivo; 1994- **La difesa attiva nel giudizio abbreviato e nel patteggiamento;** 1996 - **L'accertamento della verità in dibattimento)** nei quali sollecitava la nascita di una nuova figura di avvocato e parlava di "correttezza" del difensore penale, di "lealtà" operativa, di dovere di verità, della negatività dello avvocato "utile furbo" ecc. a una avvocatura che, invece, era totalmente immersa nella cultura (si fa per dire!) dell'avvocato "furbo", prono ai desiderata del cliente, ostile al magistrato della accusa, aprio-

risticamente visto come un "nemico" da sconfiggere con qualsiasi metodo e pronto a ingannare il magistrato del giudizio, pur di soddisfare le pretese dell'assistito.

Il forte messaggio di Eraldo Stefani veniva ribadito e divulgato da Domenico Carponi Schittar, di Venezia, avvocato esperto del processo di common-law e della tecnica dell'esame e controesame, che aveva personalmente praticata oltre oceano per alcuni anni, nonché autore di numerosi lavori, editi da Giuffré, (di particolare interesse, rispetto al particolare tema qui trattato, "**Il processo come arte**, 2007; ma anche il precedente "**La menzogna nel processo**" -2004). Questa visione dell'avvocato difensore mi trovò subito entusiasticamente assonante e, utilizzando il mio ruolo di presidente della Camera Penale di Como e Lecco, coadiuvato da tanti giovani colleghi, sostenni e divulgai questo innovativo filone, di cui apprezzavo la forte idealità ma anche la importante ricaduta pratica. Leggere il primo scritto di Stefani nel 1991, significò prendere coscienza che quello che io andavo da tempo avvertendo quale esigenza di "rifondazione" della cultura difensiva, non costituiva soltanto una mia isolata fantasia, ma trovava riscontro in un forte pensiero autorevolmente espresso e divulgato.

Questo germe ideale coinvolse, naturalmente, anche l'Unione delle Camere Penali Italiane che, soprattutto sotto la presidenza superlativa di Giuseppe Frigo - *il quale ha espresso il momento più alto e dinamico nella vita di questa associazione* -, contribuirà alla approvazione della L.397/2000 sulle indagini difensive. Purtroppo l'UCPI si è prevalentemente arroccata su posizioni conservatrici e abbastanza ostili al modello difensivo da noi sostenuto, di cui lamentava forti criticità; criticità delle quali noi stessi ci rendevamo conto, ma senza per questo considerarle tali da impedire il vagheggiato "nuovo corso" della difesa penale.

Fu in questo vasto fermento innovativo che, sia pure attraverso un dibattito serrato, talvolta chiuso ad una visione moderna della funzione difensiva rispetto alla quale l'UCPI mantenne posizioni a mio avviso esasperatamente "conservatrici", fu anche attuata la direttiva sul mandato d'arresto europeo (MAE) entrato in vigore in Italia nel 2005; peraltro dopo circa tre anni dalla decisione quadro, proprio anche a causa della forte contrapposizione espressa dalla avvocatura penale "tradizionalista", costituente lo "zoccolo duro" all'interno dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Insomma, sia pure fra contrasti di vedute e infervorati dibattiti, questa "gloriosa" stagione della cultura penalistica italiana ha visto il varo di due "storici" provvedimenti cardine dell'attuale sistema giudiziario: indagini difensive e mandato d'arresto europeo.

In quegli anni, proprio la Camera Penale di Como e Lecco rappresentò, in ambito nazionale, una punta culturale avanzata e propositiva, nel tentativo di scardinare il vecchio schema della figura dell'avvocato difensore e generarne uno nuovo. Vi sono, a parziale testimonianza di quella fertile stagione, il ricordo di chi ha vissuto convegni e dibattiti, oltre alla pubblicazione dei lavori di alcuni convegni con la raccolta degli interventi pronunciati da figure di spicco della avvocatura, della magistratura e della cattedra.

Oggi, dopo alcuni anni dalla fine di quella esaltante stagione, dopo la constatazione che l'avvocatura (non solo) penale sta melanconicamente perdendo la sfida di una "rigenerazione" ideale e pratica della figura e del ruolo del difensore, mi viene da chiedere <<cosa è rimasto? >> di tutto quel fermento di idee, di tutte quelle aspirazioni e di tutto quel dibattito che hanno rappresentato la stagione più viva nella intera storia della avvocatura italiana; una storia fatta di comode accondiscendenze, di cura del proprio "particolare" interesse, di sguardo abbassato al piccolo utile quotidiano, senza una visione di orizzonti elevati e, soprattutto, senza la considerazione della funzione sociale importante e imprescindibile, legata al senso stesso del compito difensivo in una società incentrata sul valore del "diritto" e del suo rispetto quali fondamento di civile convivenza.

Cosa è rimasto di quelle battaglie che una parte della avvocatura penale ha affrontato per indurre il rinnovamento di un ceto professionale incamminato sulla via di un triste tramonto?

Cosa è rimasto del messaggio di quei convegni, di quegli accalorati dibattiti, di quelle istanze, anche provocatorie, volti a costruire l'avvocato del terzo millennio: un avvocato capace di avvertire il valore dell'alta funzione sociale connessa al suo operato e di agire di conseguenza , uscendo dagli schemi obsoleti e angusti di una avvocatura autoreferenziale, quella de "il cliente ha sempre ragione", soggiogata da una visione limitata del proprio ruolo e (unica attenuante) sempre più afflitta da un declino economico che va minando forse il suo principale aspetto attrattivo.

La Camera Penale di Como e Lecco, in quei "gloriosi" anni, ha dato vita a tante iniziative congressuali volte a sensibilizzare l'avvocatura sulla ineludibilità di un adeguamento della nostra professione alle sempre più avvertite esigenze di un processo penale il quale fosse orientato, non tanto al raggiungimento dello "interesse", quasi mercantilmente inteso, dell'assistito-cliente, quanto dell'interesse "lecito" dell'assistito, un interesse coerente con le emergenze della verità processuale prodotta con metodi corretti. Insomma: si propugnava la figura di un avvocato che fosse, non tanto e non solo "difensore "del sig. X, quanto difensore dei "diritti" di cui il sig. X era portatore.

Il tema era (e rimane) estremamente complesso e legato al superamento di una serie di corollari pratici, ma anche ideali, non certo di agevole soluzione fra i quali predominante, il conflitto fra "diritto di mentire" dell'accusato e "dovere di verità" del difensore. La centralità e complessità del problema è evidente sol che si consideri la tribolata vita della disposizione deontica,

originariamente contenuta nell'art.14 del Codice Deontologico Forense (Dovere di verità), versione 1997, che era stata modificata due volte proprio con riferimento alla regolamentazione della condotta del difensore dinanzi al diritto di mentire (e, quindi, anche di difendersi introducendo nel procedimento elementi probatori falsi) dell'assistito. Quella portata avanti proprio dalla Camera Penale di Como e Lecco, è stata una intensa e importante battaglia il cui frutto è stato recepito – è un nostro grande vanto - quasi pedissequamente dal vigente Codice Deontologico Forense il quale, all'art.50 (Dovere di verità) fa proprie le istanze da noi rivendicate e ha introdotto, ai commi 2 e 3, esattamente quei concetti su cui tanto abbiamo scritto e tanto abbiamo dibattuto. Concetti in virtù dei quali l'avvocato difensore non soltanto non può "introdurre" nel procedimento prove false, ma neppure può "utilizzare" tali prove.

Vale, a questo proposito, ricordare sinteticamente la genesi di questa previsione deontica, al fine di comprendere contro quali modi di vedere il ruolo difensivo, la Camera Penale di Como e Lecco, sostenuta dalla parte più attenta della avvocatura italiana, si è dovuta contrapporre nel "glorioso" decennio di cui ho detto sopra.

Il testo originario del "Dovere di verità" contemplato nell'art.14 del CDF del 1997, imponeva al difensore il divieto anche semplicemente di "utilizzare" nel procedimento, prove che sapesse essere false. Ma dopo qualche anno ,una parte della avvocatura penale "tradizionalista" *(quella parte che io ho sempre rispettosamente criticato e di cui emblema era Ettore Randazzo, siciliano, recentemente e prematuramente scomparso; mio contraddittore intelligente, garbato e franco, Presidente dell'UCPI succeduto a Frigo e propugnatore di un metodo difensivo che, pur se divergeva dalla mia concezione sul rapporto "difensore-assistito", poneva la lealtà comportamentale del legale e la consapevolezza della alta caratura del proprio ruolo nel processo, al centro del compito difensivo. Egli ha sempre sostenuto fortemente il nuovo modello difensivo disegnato dalla L.397/2000 e la conseguente "centralità dinamica" del compito del difensore. È di Ettore Randazzo la felice immagine del difensore pre L.397/2000 sulle indagini difensive, definito <<... convitato di pietra...>>; soggetto silente, inutile e prono al magistrato sulla scena del processo. A Ettore Randazzo va il mio commosso ricordo)* riuscì a far modificare quella regola deontica, limitando il divieto alla sola "introduzione" di prove false ma consentendone, ove non fossero state "introdotte" dal difensore, il loro utilizzo.

Una situazione del genere era perfettamente in linea con il pensiero di coloro che concepivano l'avvocato appiattito sulla posizione dell'accusato, semplicemente sua "longa manus" e, quindi, libero -quasi "obbligato" - di agire anche in una situazione forse non solo eticamente difficile da accettare (ma legalmente consentita all'assistito), "utilizzando" prove consapevolmente false. Ed era perfettamente in linea con quel filone di pensiero che portò addirittura, dopo il varo della L.397/2000 sulle indagini difensive, a sostenere la inaccettabile, contraddittoria e mortificante concezione secondo cui il difensore non potrebbe essere considerato "pubblico ufficiale" nel momento in cui redige il verbale di assunzione di informazioni dal testimone e ne certifica l'autenticità: quindi accettando che la sua attestazione di "autenticità" non abbia, praticamente, valore di atto pubblico e che la sua "certificazione" valga ...carta straccia!

Purtroppo l'Unione delle Camere Penali Italiane, a conclusione di una vicenda emblematica che aprì e chiuse, senza alcuna titubanza argomentativa, il caso di un difensore il quale aveva verbalizzato, certificandole autentiche, dichiarazioni difformi da quelle effettivamente resegli dal teste, sostenne questa "autolesionistica" visione del ruolo difensivo.

Furono necessari tre successivi conformi gradi di giudizio (l'ultimo addirittura delle sezioni unite della cassazione nel 2006) per ridare "dignità" e "autorevolezza" all'avvocato difensore. Tutti questi giudizi, infatti (e per fortuna!), hanno concordato nel sostenere che proprio per il fatto di svolgere un compito estremamente importante e delicato , producente un documento (le informazioni rese dal teste) equiparabile all'atto "pubblico quanto a validità ed efficacia, la cui "spendibilità" processuale era per legge "indiscutibile" da parte finanche del giudice, il difensore sarebbe ovviamente dovuto essere equiparato ad un "pubblico ufficiale": sottostando agli onori, ma anche agli oneri di tale ruolo. La assurda e mortificante tesi difensiva, contrapposta a questa giusta e onorevole visione del ruolo difensivo, confluiva addirittura nell'affermare che l'atto redatto dall'avvocato difensore ha minor valore di quello redatto dal p.m.! Contro tutto questo mondo di retroguardia culturale che, purtroppo, ha afflitto e, forse, affligge ancora gran parte della realtà forense italiano, ci siamo battuti con grande rispetto, ma anche con determinazione; tuttavia, fatto salvo il pregevole risultato confluito nella rielaborazione del "Dovere di verità" contenuto all'art.50 del CDF e nella sensibilizzazione sulla correttezza della figura e dell'impegno dell'avvocato quale "pubblico ufficiale" nel momento in cui svolge alcuni delicatissimi compiti nell'ambito della L.397/2000 sulle indagini difensive, il grosso del problema culturale e pratico della figura difensiva, non è stato risolto. La toga dell'avvocato del terzo millennio copre ancora, troppo spesso, l'impolverato, sdrucito e sudicio abbigliamento dell'utile furbo, o, nella versione aggiornata, del "furbetto del quartierino"!

Cosa rimane, ora, di quelle spinte volte a ridisegnare il ruolo di questa figura professionale, facendola divenire "nobile", non nella retorica vuota delle fasulle reminiscenze, ma nella attuale e reale espressione della propria operatività? Non molto, credo.

Apprezzabili individualità hanno certamente colto l'importanza dell'obbiettivo, a tutela e rafforzamento della loro stessa immagine di "signori della toga" verso la società, verso l'apparato giudiziario e verso lo stesso assistito. Ma il coincidente

declino di tanti altri valori collettivi di cui si nutre la stessa fisionomia dell'avvocato, ha fatto sì che il processo culturale innescato da Eraldo Stefani, non sia potuto andare oltre i piccoli numeri della avvocatura penale. C'è da sperare, nell'interesse stesso di questa professione destinata a trasformarsi, coerentemente con la trasformazione dell'intera realtà sociale di riferimento, che la "trasformazione" non vada nella direzione di una irreversibile, ulteriore mortificazione della figura difensiva.

Ma questa auspicata evoluzione non può che conseguirsi attraverso il riconoscimento della necessità di ridisegnare il ruolo del difensore, sradicandolo dalla tradizionale immagine del professionista "cinico e baro", <<...canaglia...>> facilmente reperibile (Vedi "La versione di Barney "di Mordecai Ricler) supinamente asservito ai voleri e agli interessi dell'assistito, qualunque essi siano.

Occorre che il difensore si renda conto che la sua stessa efficacia operativa nel procedimento, passa attraverso la sua "credibilità" e che tale "credibilità" appare inscindibilmente legata alla sua "indipendenza" e alla sua "autonomia" verso la posizione dell'assistito: tanto più l'avvocato sarà indipendente dalle pretese " ingiuste" dell'assistito, tanto più acquisirà rispetto, ammirazione e autorevolezza, non solo da parte di costui, ma anche degli altri interlocutori processuali e sarà anche socialmente stimato, perché non opererà "contro" la società, ma nel di lei interesse, pur senza "tradire" le corrette aspettative del cliente e senza rinnegarne i diritti. Forse, almeno questo rimane di tutte le nostre passate "battaglie": l'auspicio che il messaggio faccia ancora breccia in molte menti e che esse, a loro volta, lo pratichino e lo diffondano, erigendo barriera a quell'incalzante tramonto del ruolo difensivo che finirebbe per spegnere completamente la già opaca immagine dell'avvocato difensore.

Renato Papa

Giurisprudenza Deontologica

Deontologia

Vietato offrire prestazioni "personalizzate" non richieste

"Costituisce violazione del divieto di accaparramento di cliente (art. 37 ncdf, già art. 19 codice previgente) il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare *(Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ad un Comune e alla Provincia proponendosi per la costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per disastro ambientale, dichiarandosi altresì disponibile ad applicare i minimi tariffari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura)".*

(C.N.F. pres. F.f. Logrieco, rel. Logrieco, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139)

Deontologia

Nessun compenso dal cliente con patrocinio a spese dello Stato

"Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dell'art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che, quantomeno per colpa, il professionista non fosse a conoscenza dell'ammissione al beneficio stesso *(Nel caso di specie, il professionista aveva controfirmato, per autentica, l'istanza di ammissione e, per presa visione, il decreto di ammissione al beneficio da parte del Giudice. In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo all'incensuratezza dell'incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due)."*

(C.N.F. pres. F. g. Picchioni, rel. Calabrò. Sent. 10 ottobre 2017, n. 150)

Deontologia

Inadempimento al mandato per assenza all'udienza

"in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenza negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista".

(C.N.F. pres. F.f. Picchioni, rel. Amadei, sentenza del 6 novembre 2017, n. 156)

Vietato indicare il praticante non abilitato nelle intestazioni

Si raccomandata agli iscritti di non indicare il nominativo dei praticanti non abilitati al patrocinio sulla carta da lettera, nelle targhe e nei siti internet, in quanto detta indicazione non risponde ad una corretta informativa per i potenziali clienti e potrebbe apparire espressione della volontà di manifestare a terzi la sussistenza di una struttura dello studio particolarmente importante, con potenziale condotta di rilievo disciplinare.

L'apporto del praticante non abilitato allo studio dell'avvocato presso cui svolge la pratica ha rilievo meramente interno, non essendogli consentito, prima dell'ottenimento del patrocinio, alcuna attività autonoma, né nei confronti di terzi né in sede giudiziale.

Divieto biennale di assumere incarichi contro ex clienti

"Integra illecito disciplinare, in violazione del divieto previsto dall'art. 68 del nuovo codice deontologico forense, l'assunzione di incarichi giudiziali contro ex clienti ove non sia trascorso il biennio dalla cessazione del precedente incarico.

Il conferimento del potere rappresentativo in un procedimento giudiziale fa sorgere il divieto di assumere nel biennio successivo incarichi contro le parti rappresentate, a prescindere dal fatto che la scelta del difensore e il suo pagamento siano riconducibili a una sola delle parti rappresentate nel primo procedimento."

N. 213/13 R.G. RD n. 153/17

Consiglio Nazionale Forense
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN - Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO - Componente
- Avv. Antonio BAFFA "
- Avv. Francesco CAIA "
- Avv. Donatella CERE' "
- Avv. Lucio Del PAGGIO "
- Avv. Angelo ESPOSITO "
- Avv. Antonino GAZIANO "
- Avv. Diego GERACI "
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA "
- Avv. Giuseppe LABRIOLA "
- Avv. Anna LOSURDO "
- Avv. Maria MASI "
- Avv. Carlo ORLANDO "
- Avv. Arturo PARDI "
- Avv. Andrea PASQUALIN "
- Avv. Michele SALAZAR "
- Avv. Stefano SAVI "
- Avv. Carla SECCHIERI "
- Avv. Celestina TINELLI "

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], avverso la decisione in data 15/10/12 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Donatella Cerè;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il procedimento veniva iscritto dal COA di Como in data 08.12.2010 - di un esposto con cui i coniugi [ALPHA] (ex Clienti dell'incolpato) rappresentavano le condotte ritenute deontologicamente illecite poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE] (difensore della Sig.ra [MEVIA] nell'ambito di un giudizio civile intentato nei confronti degli esponenti).

Si contesta all'incolpato la violazione degli artt. 5, 6, 7 e 51 C.D.F., poiché - nell'interesse della predetta Sig.ra [MEVIA], con atto del 08.06.2011 - avrebbe citato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Lecco i coniugi [ALPHA], ancorché li avesse rappresentati e difesi in un procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. svoltosi dinnanzi al Tribunale di Monza e conclusosi, nell'anno 2010, con ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso e di condanna alla rifusione delle spese legali in favore della controparte (la vertenza riguardava la futura compravendita di un immobile tra i coniugi [ALPHA] e [MEVIA]).

All'esito del giudizio disciplinare di primo grado, il C.O.A. di Como riteneva sussistente la violazione, da parte dell'incolpato, delle citate norme deontologiche, in virtù delle risultanze cui si era pervenuti nel corso dell'istruttoria dibattimentale (con peculiare riferimento alla documentazione acquisita: in particolare, nella parte motiva della decisione di primo grado, l'Organo disciplinare sottolineava come l'incolpato - dopo aver introdotto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Monza, a mezzo di procura rilasciatagli dagli esponenti - abbia successivamente (e comunque entro il termine biennale di cui all'art. 51 C.D.F.) formato e fatto notificare agli stessi atto di citazione volto ad ottenere nei confronti dei coniugi [ALPHA] l'esecuzione coattiva dell'obbligo di contrarre relativo al preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in [OMISSIS];

Con riguardo alla tesi difensiva esposta dall'Avv. [RICORRENTE], il C.O.A. di Como rileva inoltre come la circostanza per cui l'iniziale mandato professionale fosse stato comunque conferito all'incolpato nell'interesse della Sig.ra [MEVIA] (che gli avrebbe corrisposto anche i relativi onorari), in quanto finalizzato ad eliminare una iscrizione ipotecaria da cui era gravato l'immobile oggetto del citato preliminare di compravendita stipulato tra i coniugi [ALPHA] e la Sig.ra [MEVIA], non escluderebbe la di lui responsabilità disciplinare, semmai attenuandola e rendendo congrua l'irrogazione della sanzione minima prevista.

In data 24/6.2011 il COA di Como deliberava l'apertura del procedimento con i seguenti capi:

a) per aver ricevuto dai propri assistiti [ALPHA] l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di compenso professionale senza emettere la relativa fattura;
b) per aver notificato, nell'interesse della signora [MEVIA], l'atto di citazione datato 08.06.2011 nei confronti dei signori [ALPHA], con invito a comparire innanzi al Tribunale di Lecco per l'udienza del 23.02.2012, ancorché avesse rappresentato e difeso i predetti signori [ALPHA] nel procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. contrassegnato dal numero 2 di RG 10454 ed instaurato nell'anno 2010 avanti il Tribunale di Monza, così violando gli artt. 5,6,7,15 e 51 del Codice Deontologico Forense.

DIRITTO

L'Avv. [RICORRENTE], condannato alla sanzione dell'avvertimento all'esito del giudizio di primo grado, propone ricorso al C.N.F. per chiedere che - in riforma della decisione impugnata - venga dichiarata la propria estraneità ai fatti, senza formulare specifiche istanze, ma limitandosi a riportare l'excursus già elaborato in primo grado.

Il ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] si sostanzia di una dettagliata rivisitazione degli accadimenti occorsi, da cui deriverebbe l'insussistenza e comunque la mancata integrazione degli illeciti disciplinari addebitatigli.

Stando alla alternativa prospettazione offerta dal ricorrente, anche nell'ambito del giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Monza non vi sarebbe stato alcun rapporto fiduciario con i coniugi [ALPHA], avendo egli agito nell'esclusivo interesse della propria Cliente, Sig.ra [MEVIA], che attraverso tale azione mirava ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presente sul bene immobile che tentava di acquistare dai predetti coniugi [ALPHA]: a riprova di tale assunto l'incolpato evidenzia come i propri onorari fossero stati pagati unicamente dalla Sig.ra [MEVIA], nonché come non vi fosse stato alcun rapporto diretto con i coniugi [ALPHA] (perfino la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. sarebbe derivata da una iniziativa della Sig.ra [MEVIA], che avrebbe indotto gli esponenti a conferire mandato in tal senso all'incolpato); insomma, il rapporto con i coniugi [ALPHA] avrebbe quindi assunto una veste esclusivamente formale, mentre nella sostanza il vincolo fiduciario sussisteva soltanto con la Sig.ra [MEVIA] e con il di lei marito. A ciò l'incolpato aggiunge che la notifica dell'atto di citazione per il giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Lecco gli sarebbe stata reiteratamente sollecitata proprio dal Sig. [ALPHA], di talché sarebbe stato proprio l'esponente ad "autorizzarlo" espressamente a non tener conto del divieto posto dall'art. 51 C.D.F., oggi art. 68 CDF, liberandolo dal vincolo deontologico imposto dalla citata norma; peraltro, l'oggetto dei due giudizi patrocinati dall'Avv. [RICORRENTE] sarebbe stato del tutto differente, sicché non vi sarebbe stata neanche l'astratta possibilità di utilizzare notizie acquisite nell'ambito del primo incarico.

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5,6,7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Ai sensi dell'art. 68 del nuovo c.d.f. (già art. 51 c.d.f.), l'incarico – giudiziale o stragiudiziale – contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l'oggetto dell'incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato. Come correttamente elevato della decisione impugnata, la fondatezza degli addebiti è provata documentalmente e non vi sono ragioni per opinare diversamente.

Si deve osservare come gli illeciti di cui agli artt. 5, 6 e 7 C.D.F. siano stati riproposti negli artt. 9, 10 e 19 del nuovo Codice deontologico, che non prevedono un autonomo apparato sanzionatorio; mentre, l'illecito di cui all'art. 51 C.D.F. è stato riproposto nell'art. 68 del nuovo Codice deontologico, che prevede - in caso di violazione - come sanzione edittale la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo da due a sei mesi).

La particolarità della situazione e il tempo trascorso con l'assunzione del nuovo mandato inducono a ritenere applicabile la sanzione minima dell'avvertimento

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40, n. 2 e 54 del R.d.l. n. 1578/1933, nonché gli artt. 59 e seg. del R.d. 37/1934;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sanzione dell'avvertimento. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2016;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 novembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Cerco/Offro

Studio Legale a Lecco, Corso Martiri, offre l'uso di stanze, cablate e munite di linea telefonica e fax, stampante/fotocopiatrice, con possibilità di usufruire di una sala riunione e spazi comuni.
Per maggiori informazioni contattare:
Avv. Agnese Massaro tel. 0341/288662

❖ ❖ ❖

Studio legale a Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista luminoso locale ad uso ufficio oltre a spazi condivisi e servizi comuni, zona Piazza Manzoni.
Per informazioni rivolgersi a Studio Avv. Rosa
Tel 0341362016

❖ ❖ ❖

Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista, luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi e servizi comuni.
Per informazioni rivolgersi a
Avv. Michele Mazzoleni - Tel. 0341 1880700

❖ ❖ ❖

Cercasi Professionista per condivisione Studio di Avvocato zona Lecco centro – Studio Avv. Anghileri
Tel. 0341364090

❖ ❖ ❖

Valuto proposta di condivisione di spazi/scrivania con altro professionista in Lecco. Edoardo Colzani
info@avvocatocolzani.it
cell. 3402984829

Affittasi Studio in Lecco, Viale Dante n. 36, secondo piano.
Avv. Riccardo Spreafico
Email: Riccardo.Spreafico@studiolegalespreafico.com

❖ ❖ ❖

Lo studio legale Cervati cerca collaboratori (avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico.
Tel. 0341 933005
Mail: info@studiolegalecervati.com

❖ ❖ ❖

Affittasi/Vendesi – Lecco Via dell'Isola n. 1/A
Ufficio 4 Locali + Box + Cantina
Avv. Francesco Paolo Anzaldi
Tel. 0341 285717

❖ ❖ ❖

Studio Legale in Lecco affitta un locale, anche ammobiliato; con possibilità di fruire delle strutture dello studio e di condividere altri locali.
Avv. Stefano Andreotti - Tel. 0341.361090

❖ ❖ ❖

In zona Piazza Manzoni a Lecco, all'interno di uno studio recentemente ristrutturato, si loca – o si cede fronte di collaborazione professionale - una stanza arredata, luminosa e dotata di connessione internet/ telefono/ stampante, con possibilità di usufruire di ampia sala riunioni e dei servizi comuni.
Per informazioni contattare
avv. Nadia Colombo 0341/285336.

In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

L'AVVENTURA DEGLI OGGETTI ARMAN

LUGANO - SVIZZERA
Museo in Erba

dal 30 settembre 2017
al 04 marzo 2018

info:
www.museoinerba.com
tel. +41 918355254

VAN GOGH
Tra il Grano e il Cielo

VICENZA
Basilica Palladiana

dal 7 Ottobre 2017
all'8 Aprile 2018

info:
www.vangogh.lineadombra.it
tel. 0422 429999

PICASSO

GENOVA
Palazzo Ducale

dal 10 novembre 2017
al 6 maggio 2018

info:
www.mostrapicassogenova.it
tel. 010 9280010

RIVOLUZIONE GALILEO

PADOVA
Palazzo del Monte di Pietà

dal 18 novembre 2017
al 18 marzo 2018

info:
www.mostrarivoluzionegalileo.it
tel.:0425 460093

MVTINA SPLENDISSIMA

MODENA
Foro Boario

dal 25 novembre 2017
al 8 aprile 2018

info:
mostra@mutinasplendissima.it
tel.: 370/3234539

L'ULTIMO CARAVAGGIO
EREDI E NUOVI MAESTRI

MILANO
Gallerie d'Italia

dal 30 novembre 2017
al 8 aprile 2018

info:
www.gallerieditalia.com/it/
tel.: 800 167 619

TESSUTO E RICCHEZZA A FIRENZE NEL TRECENTO

FIRENZE
Galleria dell'Accademia di Firenze

dal 5 dicembre 2017
al 18 marzo 2018

info: www.galleriaaccademia-firenze.beniculturali.it
tel.: 055294883

REVOLUTIJA

BOLOGNA
MAMbo

dal 12 dicembre 2017
al 13 maggio 2018

info:
www.mostrarevolutija.it
tel.: 051 7168808

EBREI, UNA STORIA ITALIANA

FERRARA
Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah

dal 14 dicembre 2017
al 16 settembre 2018

info:
https://www.meisweb.it/
tel: 0532 769137

In giro per mostre...

IL SEGNO DEL '900

VIMERCATE
Must Museo del Territorio

dal 16 dicembre 2017
all'11 marzo 2018

info:
www.museomust.it
tel.: 039 6659488

LORENZO LOTTO DIALOGA CON GIACOMO LEOPARDI

RECANATI
Villa Colloredo Mels

dal 21 dicembre 2017
all'8 aprile 2018

info:
www.infinitorecanati.it
tel.: +39 0744 422848

PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI

BRESCIA
Palazzo Martinengo

dal 20 gennaio 2018
al 10 giugno 2018

info:
www.amicimartinengo.it
tel.: 380 4650533

RAFFAELLO E L'ECO DEL MITO

BERGAMO
Accademia Carrara

dal 27 gennaio 2018
al 6 maggio 2018

info:
www.raffaellesco.it
tel.: 035 234396

FRIDA KHALO

MILANO
Mudec

dal 1 febbraio 2018
al 3 giugno 2018

info:
www.mudec.it/ita/frida/
tel.: 02 54917

L'ETERNO E IL TEMPO TRA MICHELANGELO E CARAVAGGIO

FORLI'
Museo San Domenico

dal 10 febbraio 2018
al 17 giugno 2018

info: www.mostraforli@civita.it
Tel.: 199151134

RODIN

TREVISO
Museo di Santa Caterina

dal 24 febbraio 2018
al 3 giugno 2018

Info:
www.lineadombra.it
Tel.: 0422.429999

Anteprime

A cura di Renato Cogliati

BOLDINI

FERRARA
Gallerai d'Arte Moderna

dal 16 marzo 2018
al 17 giugno 2018

Info:
www.gam-milano.com
Tel.: 0288445943

MARGHERITA SARFATTI

MILANO
Museo del Novecento

dal 21 settembre 2018
al 24 febbraio 2019

Info:
www.museodelnovecento.org
Tel.: 0288444061

CARLO CARRA'

MILANO
Palazzo Reale

dal 04 ottobre 2018
al 3 febbraio 2019

Info:
www.palazzorealemilano.it
Tel.: 0288445181

PICASSO E IL MITO

MILANO
Palazzo Reale

dal 18 ottobre 2018
al 17 febbraio 2019

Info:
www.palazzorealemilano.it
Tel.: 0288445181

PEREGOLIBRI

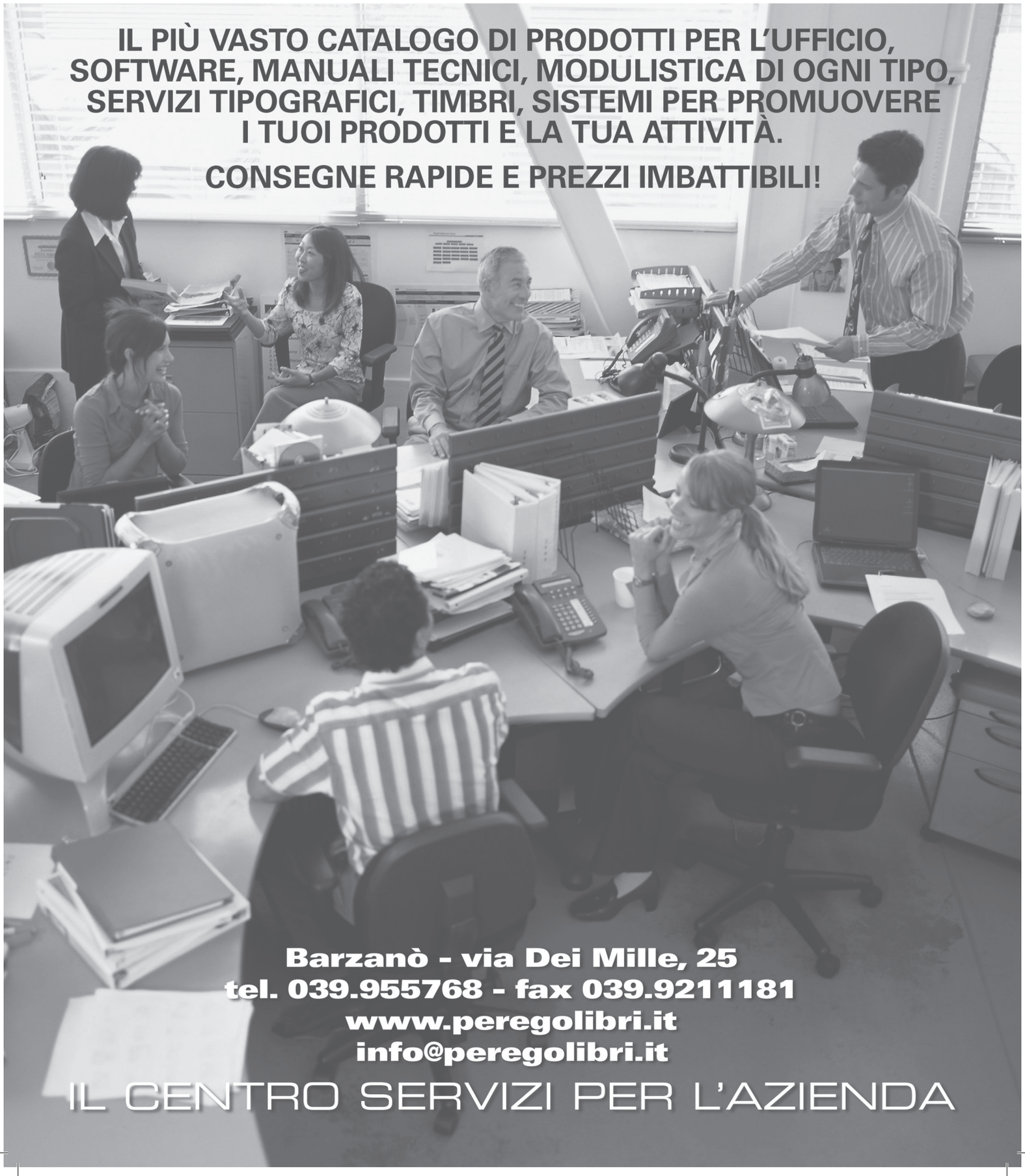

IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO, SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO, SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.

CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!

Barzanò - via Dei Mille, 25
tel. 039.955768 - fax 039.9211181
www.peregolibri.it
info@peregolibri.it

IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA